



CITTA' DI SOVERATO

Provincia di Catanzaro

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**** **** **** **** **** **** ****

N.53/GM

ORIGINALE

Del 18/03/2024

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A SVOLGERE ATTIVITA' LAVORATIVA AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 557. LEGGE 311/2004 A FAVORE DEL COMUNE DI STALETTI' (CZ).

In data 18/03/2024 convocata da Sindaco alle ore 18:30 nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

N.	Cognome	Nome	Presente	Assente
1	VACCA	Daniele	SI	
2	AMORUSO	Emanuele		SI
3	MATOZZO	Francesco	SI	
4	FAZZARI	Rosaria		SI
5	ALTAMURA	Giuseppina	SI	

Assiste alla seduta in qualità di verbalizzante il Segretario Generale Dott.ssa Michela DE FRANCESCO

Presiede nella qualità di Sindaco Arch. Daniele VACCA

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le deliberazioni:

- a) di Consiglio Comunale immediatamente eseguibile, di approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023- 2024-2025;
- b) di Consiglio Comunale, immediatamente eseguibile, di approvazione bilancio di previsione 2023-2024-2025;

Premesso che:

- c) con nota del n. 1951 del 05/03/2024 il Sindaco del Comune di Stalettì (CZ) ha chiesto l'autorizzazione affinché la dipendente Paola Grande Categoria D, posizione economica D7, Responsabile di Posizione Organizzativa del Settore I° di questo Ente, possa prestare, nell'arco dell'annualità 2024, attività lavorativa extra orario ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 311/2004;

Richiamati:

- d) L'art. 1, comma 557, della legge n. 11/2004 che dispone come modificato: *“I Comuni con popolazione inferiore a 15000 abitanti (...) possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza”*;
- e) L'art. 92, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che prevede: *“Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia. I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti.”*;
- f) L'orientamento applicativo ARAN del 07/07/2005 secondo il quale un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004;

Tenuto quindi conto che l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 possa essere considerato norma speciale e che, pertanto, un dipendente pubblico a tempo pieno e indeterminato può effettuare attività lavorativa presso un'altra Amministrazione fino a 15.000 abitanti, al di fuori delle 36 ore settimanali e per un massimo di ulteriori 12 ore;

Viste la deliberazione della Corte dei conti, Sez. Veneto n. 17/2008 e la deliberazione della Corte dei Conti, Sez. Lombardia n. 23/2009, da cui si evincono i seguenti principi, in relazione alle prescrizioni dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004:

- g) *“Esso trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell'amministrazione di provenienza”*;
- h) *“In merito, poi, alla necessità o meno della stipula di un contratto di lavoro, si ritiene che questa non sia necessaria, in quanto la formula organizzativa introdotta dall'art. 1 comma 557 non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell'amministrazione di provenienza. Le modalità operative dell'utilizzo potranno essere invece disciplinate in un atto convenzionale o in un accordo di collaborazione tra l'ente utilizzatore ed ente di appartenenza”*;

Accertato che la dipendente ha prestato il proprio assenso a svolgere il servizio richiesto presso il Comune di Stalettì (CZ) secondo le condizioni e modalità indicate nel presente provvedimento;

Ritenuto, in conformità alle già menzionate norme, di disciplinare l'accordo di collaborazione con il Comune di Staletti (CZ), stabilendo espressamente:

1. che le prestazioni lavorative rese dalla dipendente comunale autorizzata dovranno essere svolte presso il Comune di Staletti (CZ) al di fuori dell'orario di servizio contrattualmente previsto e, comunque, entro il limite massimo di 48 ore settimanali complessivamente prestato presso le due Amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 66/2003 "Riforma della disciplina in materia di orario di lavoro in attuazione delle direttive 93/104/Ce e 2000/34/Ce";
2. il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due Enti, senza che ciò comporti alcuna modifica dell'orario di servizio;
3. i singoli giorni o periodi di ferie sono autorizzati dal Comune di Soverato e la fruizione degli stessi dovrà coincidere anche nel Comune di Staletti (CZ);
4. che l'attività autorizzata e svolta presso il Comune di Staletti (CZ) non dovrà pregiudicare il normale svolgimento dei compiti ed obiettivi assegnati alla dipendente autorizzata, né contrastare con le esigenze, anche non prevedibili, della Posizione Organizzativa di assegnazione, restando salva la facoltà del Comune di Soverato, in presenza di fattori sopravvenuti - anche connessi alle funzioni attribuite - di revocare con efficacia immediata l'autorizzazione medesima;
5. che, all'atto dell'instaurazione del rapporto di collaborazione - se stipulato in forma di assunzione a termine - il Comune di Staletti (CZ) dovrà effettuare la comunicazione telematica obbligatoria al Centro per l'Impiego, ai sensi del Decreto Interministeriale 30/10/2007;
6. che ogni obbligo, adempimento e responsabilità in merito ad obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali, derivanti dall'instaurazione del suddetto rapporto di collaborazione, restano a totale ed esclusivo carico del Comune di Staletti (CZ);

Visti:

- i) l'art. 53 del D.lgs. 165 e s.m.i.;
- j) l'art. 1 comma 557 della L. 311/2004;

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/00;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 48 del D.LGS 267/2000;

CON voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e termini di legge.

DELIBERA

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 e in applicazione dell'art. 1, comma 557, della legge 311/2004, la dipendente Paola Grande, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Soverato, appartenente all'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione (ex categoria D) del vigente CCNL, a prestare attività lavorativa aggiuntiva in favore del Comune di Staletti (CZ) dalla sottoscrizione della Convenzione e fino al 30.06.2024, per massimo 12 (dodici) ore settimanali;
2. Di stabilire che:
 - a) le prestazioni lavorative rese dalla dipendente comunale autorizzata dovranno essere svolte presso il Comune di Staletti (CZ) al di fuori dell'orario di servizio contrattualmente previsto e svolto presso l'Amministrazione Comunale di Soverato e, comunque, entro il limite massimo di 48 ore settimanali complessivamente prestato presso le due Amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 66/2003 "Riforma della disciplina in materia di orario di lavoro in attuazione delle direttive 93/104/Ce e 2000/34/Ce"; il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due Enti, senza che ciò comporti alcuna modifica dell'orario di servizio stabilito dal Comune di Soverato;

- b) i singoli giorni o periodi di ferie sono autorizzati dal Comune di Soverato e la fruizione degli stessi dovrà coincidere anche nel Comune di Staletti (CZ);
 - c) l'attività autorizzata e svolta presso il Comune di Staletti (CZ) non dovrà pregiudicare il normale svolgimento dei compiti ed obiettivi assegnati alla dipendente autorizzata, né contrastare con le esigenze, anche non prevedibili, della Posizione Organizzativa di assegnazione, restando salva la facoltà del Comune di Soverato, in presenza di fattori sopravvenuti - anche connessi alle funzioni attribuite - di revocare con efficacia immediata l'autorizzazione medesima;
 - d) all'atto dell'instaurazione del rapporto di collaborazione – se stipulato in forma di assunzione a termine – il Comune di Staletti (CZ) dovrà effettuare la comunicazione telematica obbligatoria al Centro per l'Impiego, ai sensi del Decreto Interministeriale 30/10/2007;
 - e) ogni obbligo, adempimento e responsabilità in merito ad obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali, derivanti dall'instaurazione del suddetto rapporto di collaborazione, restano a totale ed esclusivo carico del Comune di Staletti (CZ);
3. di dare atto che la presente delibera non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata;
 4. di trasmettere copia del presente provvedimento, per opportuna conoscenza e per quanto di successiva competenza, al Comune di Staletti (CZ);
 5. **DI DICHIARARE**, con successiva votazione favorevole unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° D.lgs. 267/2000.

Il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE f.to Arch. Daniele VACCA _____

IL SEGRETARIO f.to Dott.ssa Michela De Francesco _____

<p>D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – art. 49 c. 1 e s.m.i. <u>Parere di Regolarità Tecnica</u> Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica</p> <p>Il Responsabile di Settore f.to Dott. Bruno Iorfida</p> <p>Soverato 18.03.2024</p>	<p>D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – art. 49 c. 1 e s.m.i. <u>Parere di Regolarità Contabile</u></p> <p>ATTO NON DOVUTO</p>
--	---

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

- che copia della presente deliberazione:
(x) viene pubblicata all'Albo Pretorio On-line Comunale per quindici giorni consecutivi dal **20/03/2024** come prescritto dall'art. 124, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Michela De Francesco

Il sottoscritto inoltre

A T T E S T A

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **20/03/2024**
- (x) perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)
- () decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3)

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Michela De Francesco